

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Ord. N. 30 del 21-04-2016

2 091/8711327 (PBX) Fax 091/8711329

www.comune.misilmeri.pa.it

OGGETTO: Attivazione del Centro Comunale di Raccolta temporaneo e provvisorio dei rifiuti differenziati Ingombranti, Legno, Imballaggi in legno e R.A.E.E.

- Locale con area di pertinenza sito in via Longo s.n.c. Foglio 18/All. A part. 3568 del Comune di Misilmeri (PA), per il raggruppamento dei R.A.E.E.
- Area sita in via Pellingra s.n.c. Foglio 18/All. A e porzione della part. 4492 adiacente alla part. 4465 del Comune di Misilmeri (PA) per il raggruppamento degli Ingombranti, Legno e Imballaggi in Legno.

IL SINDACO

Premesso che:

- A seguito delle deliberazioni del C.d.A. del Co.In.R.E.S. ATO 4 nn. 10, 11 e 12 del 23.10.2010 si è preso atto dell'impossibilità del predetto Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RSU ed assimilati e si è demandato ai Sindaci dei Comuni costituenti il Consorzio di provvedere, con proprie risorse ed in via d'urgenza, di farsi carico della gestione della raccolta dei rifiuti in città per scongiurare gravi minacce per la salute pubblica;
- Con legge regionale finanziaria è stato prescritto il termine di cessazione giuridica degli ATO rifiuti al 30 settembre 2013, con conseguente cessazione dei poteri per la gestione integrata dei rifiuti, che sarebbe passata alle costituende S.R.R. di cui alla legge regionale 09/2010 e ss.mm.ii.;
- E' stata costituita, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana, la gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 comma 6 della l.r. n. 11/2010 e 19 comma 2 bis della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. con la nomina di un Commissario straordinario, a far data dal 01 ottobre 2013 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014;
- Con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 dicembre 2013 si è
 disposta la gestione separata del ciclo dei rifiuti da parte di Commissari straordinari di
 nomina regionale che agevolasse, al contempo, l'avvio della gestione della S.R.R. con

efficacia sino al 15 gennaio 2014, successivamente prorogata con diverse altre Ordinanze, l'ultima delle quali risulta essere l'Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.

Visti:

- L'Ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015 del Presidente della Regione Siciliana che prevede sino al 15 gennaio 2016, tra le altre cose, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano Stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed Enti Locali.
- L'Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 del Presidente della Regione Siciliana che prevede sino al 31 maggio 2016, tra le altre cose, il reitero del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana di cui al punto precedente.
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti.
- Il D.Lgs. n. 151/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) secondo il seguente raggruppamento definito con D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 e ss.mm.ii.
 - ✓ R1 Apparecchiature refrigeranti.
 - ✓ **R2** Grandi bianchi.
 - \checkmark **R3** TV e monitor.
 - ✓ R4 PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro.
 - ✓ **R5** Sorgenti luminose.
- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- L'Accordo di programma Anci C.d.C. R.A.E.E.

Rilevato che:

- nel territorio comunale, per la carenza di personale e di mezzi a supporto, si sono verificati fenomeni di deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e di R.A.E.E. da ritenersi potenziali vettori di inconvenienti igienico sanitari e che tali fenomeni, costituiscono grave nocumento per la pubblica e privata incolumità;
- numerosi cittadini lamentano la difficoltà nella dismissione di rifiuti ingombranti e di RAEE;

Considerato che:

- nelle more della realizzazione del C.C.R. definitivo con le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., il Comune di Misilmeri, per quanto sopra evidenziato, intende procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come suggerito dalla Ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015 così come reiterata dall'Ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2016, la cui procedura di attuazione è indicata dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche di questo Ente;
- nelle more dell'esecuzione della succitata struttura non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatto salvo il funzionamento del centro temporaneo di raccolta;
- senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione indifferenziata;
- la messa in funzione di tale Centro di Raccolta provvisorio e temporaneo è ritenuto da questa Amministrazione strategica ed imprescindibile all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attività qualificabile come servizio pubblico essenziale da porre in essere;
- questo Comune, oltre a garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU nel territorio comunale, già in essere, attraverso l'impiego di personale Co.In.R.E.S. e di automezzi noleggiati a freddo a seguito di gara aperta intende altresì garantire, con immediata decorrenza, ai fini ambientali e a tutela della salute pubblica nonché al fine di diminuire progressivamente la loro dispersione riducendo così l'inquinamento, l'attivazione nel territorio Comunale del servizio di ritiro, trasporto e recupero delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto solido urbano:
 - ✓ Ingombranti;
 - ✓ Legno e Imballaggi in legno;
 - ✓ R.A.E.E. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

assimilabili per natura e quantità a quelli originati da nuclei domestici.

 la differenziazione dei rifiuti comporta comunque una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente una maggiore necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dell'avvio a recupero e/o smaltimento;

- è necessario incentivare e, nel contempo, controllare i diversi flussi delle raccolte differenziate dei rifiuti sul territorio comunale;
- l'individuazione di uno o più punti di raccolta dei rifiuti *Ingombranti* e dei *R.A.E.E.* consentirebbe ai cittadini di conferire personalmente detti rifiuti evitando dunque l'abbandono incontrollato degli stessi;
- ai sensi del D. Lgs. del 25 Luglio 2005 n. 151 e ss.mm.ii. è stato identificato come organo per regolare e coordinare le attività di un sistema multi consortile, istituito dai produttori di A.E.E. (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) il Centro di Coordinamento R.A.E.E. C.d.C. R.A.E.E.;
- il C.d.C. R.A.E.E. (consorzio con attività esterna, con sede in Milano in Via Ausonio n. 4, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese di Milano con n. 05688180966 ed iscritto al R.E.A. di Milano al n. 1841067) previsto all'art. 13 comma 8 del D. Lgs. n. 151/2005 è l'organo istituito per garantire l'ottimizzazione delle proprie attività;
- il C.d.C. R.A.E.E. ha firmato l'Accordo di Programma A.N.C.I. in data 18 Luglio 2008 che ha decretato definitivamente la sua piena operatività ovvero di razionalizzare il sistema di raccolta dei R.A.E.E., consentendo il definitivo passaggio di competenze sulla gestione di questa tipologia di rifiuti ai Comuni aderenti al C.d.C. R.A.E.E.;
- l'Accordo di Programma A.N.C.I. C.d.C. R.A.E.E. prevede inoltre un "Premio di Efficienza", che viene riconosciuto a quei Comuni/Sottoscrittori che, gestendo consistenti bacini di popolazione, si dimostrano capaci di raggiungere una "soglia minima di buona operatività" (espressa in tonnellate/ritiro);
- il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale, dalla programmazione regionale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico – sanitaria;
- le Pubbliche Amministrazioni in base alla normativa vigente, hanno obbligo sia di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti sia di svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di risorse nonché di impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti RAEE;
- questa Amministrazione ha avviato le procedure per sottoscrivere ed accettare in tutte le sue parti lo schema di convenzione del C.d.C. R.A.E.E. per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero dei rifiuti R.A.E.E.;

Preso atto:

- che è indispensabile ed economicamente conveniente, depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato *Ingombranti e R.A.E.E.*, prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento e stoccaggio finale, presso uno o più centri comunali di raccolta, custoditi, debitamente recintati e muniti di idonei contenitori per la raccolta;
- che il/i centro/i Comunale/i di Raccolta temporaneo e provvisorio ha/hanno, dunque, una rilevantissima utilità e necessità di interesse pubblico;

- che il Comune di Misilmeri dispone delle seguenti aree:
 - 1) Area sita in via Pellingra s.n.c. Foglio di Mappa n. 18/All. A porzione della particella n. 4492 adiacente alla particella 4465 -, già individuata con precedente Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 58 del 23/06/2014 per la collocazione di un numero massimo di n. 2 cassoni scarrabili ove la cittadinanza possa conferire, nei giorni e negli orari stabiliti, le seguenti frazioni merceologiche:
 - ✓ Ingombranti (porte, armadi, materassi, divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli, ecc.) dei rifiuti solidi urbani.
 - ✓ Ingombranti in legno non contenente sostanze pericolose.
 - ✓ Imballaggi in legno.
 - 2) Locale con area di pertinenza sito in via Longo s.n.c. Foglio di Mappa n. 18/All. A particella n. 3568 -, per la collocazione e il posizionamento a titolo gratuito da parte del C.d.C. R.A.E.E., degli eventuali contenitori che consentano il raggruppamento e il prelievo dei R.A.E.E. secondo i criteri e le condizioni fissate dal C.d.C. R.A.E.E., a seguito del completamento del processo di iscrizione da parte del Comune di Misilmeri. La cittadinanza potrà conferire, nei giorni e negli orari stabiliti, la frazione merceologica R.A.E.E. (Rifiuti elettrici ed elettronici RAEE televisori, computer, monitor, stampanti, lampade, neon, elettrodomestici grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, ecc.) secondo i raggruppamenti R1, R2, R3, R4 ed R5.

Considerato altresì che:

alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono
a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea
speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. mediante
Ordinanza atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in
concreto realizzabile nel caso di specie;

Visti:

- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ove è stabilito che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero...";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

- il D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii. che modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti R.A.E.E.;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);
- altres, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di
 ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di
 igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare
 potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 177 178 182 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.
- l'Ordinanza n. 20/Rif del 14/07/2015, così come reiterata dall'Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 ed in particolare l'art. 8 (attività straordinarie per l'incremento della percentuale di raccolta differenziata);

Per tutto quanto sopra espresso,

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verifichino condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii,

ORDINA

per le regioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e ss.mm.ii.

- 1) l'attivazione per una durata massima di mesi 6, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti temporaneo e provvisorio nell' area sita in via Pellingra s.n.c. Foglio di Mappa n. 18/All. A porzione della particella n. 4492 adiacente alla particella 4465 -, già individuata con precedente Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 58 del 23/06/2014 mediante collocazione di n. 2 cassoni scarrabili utili al conferimento da parte della cittadinanza dei seguenti rifiuti:
 - ✓ Ingombranti *C.E.R.* 200301.
 - ✓ Ingombranti in legno C.E.R. 200138.
 - ✓ Imballaggi in legno C.E.R. 150107.

La cittadinanza potrà conferire i suddetti rifiuti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00.

2) l'attivazione per una durata massima di mesi 6, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti nel locale con area di pertinenza sito in via Longo s.n.c. - Foglio di Mappa n. 18/All. A particella n. 3568 -, per il conferimento da parte della cittadinanza e per il posizionamento a titolo gratuito da parte del C.d.C. R.A.E.E. degli eventuali contenitori che consentano il raggruppamento e il prelievo dei R.A.E.E. secondo i criteri e le condizioni fissate dal C.d.C. R.A.E.E. a seguito del completamento del processo di iscrizione da parte del Comune di Misilmeri.

La cittadinanza potrà conferire, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00, la frazione merceologica R.A.E.E. (Rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE - televisori, computer, monitor, stampanti, lampade, neon, elettrodomestici grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, ecc.), secondo i raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5 e i seguenti codici C.E.R.:

- ✓ C.E.R. 200123^(*) Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi.
- ✓ C.E.R. 200121^(*) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
- ✓ C.E.R. 200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 (R.A.E.E.).
- ✓ C.E.R. 200135^(*) Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenenti sostanze pericolose.
- Che altre frazioni merceologiche, mediante specifico provvedimento aggiuntivo, potranno aggiungersi dopo la prima fase, preso atto anche della partecipazione all'iniziativa da parte della cittadinanza.
- 4) Di autorizzare il Responsabile dell'Area 5 all'affidamento dei seguenti servizi con procedura di urgenza:
 - ✓ Collocazione dei cassoni scarrabili necessari, conseguente ritiro e trasporto presso l'impianto di recupero individuato dall'Amministrazione;
 - ✓ recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto della presente Ordinanza presso piattaforma e/o impianto autorizzato.
- 5) Di attivare tutte le procedure necessarie all'iscrizione del sito di cui al punto n. 2) al C.d.C. R.A.E.E. affinché, la Ditta o le Ditte individuate dal Centro di Coordinamento R.A.E.E., possano svolgere il servizio di raccolta e trasporto dei R.A.E.E. secondo le modalità previste dall'Accordo ANCI e Centro di Coordinamento R.A.E.E.
- 6) Di attivare tutte le procedure necessarie per l'attivazione della convenzione con il Consorzio RILEGNO CONAI per il servizio di raccolta congiunta e conferimento dei rifiuti di imballaggio e dei rifiuti ingombranti di Legno.
- 7) Che i siti individuati siano utilizzabili alle seguenti condizioni:

- ✓ il cassone scarrabile (o i cassoni scarrabili) e la/le cesta/e utilizzato/i per la raccolta dei rifiuti dovrà/dovranno essere rimosso/i immediatamente (fatti salvi i tempi tecnici) a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ non dovranno essere ospitati, a nessun titolo, rifiuti diversi da quelli individuati dalla presente ordinanza;
- √ divieto assoluto di deposito, ancorché temporaneo, di materiali putrescibili, odorigeni, contenenti gas potenzialmente tossici o nocivi;
- ✓ in ossequio al pubblico decoro, dovranno essere realizzati opportuni approntamenti temporanei per celare alla vista i cassoni scarrabili, ovvero, ove si raggiungesse medesimo risultato, utilizzando cassoni a cielo chiuso o adeguatamente coperti con teli.
- ✓ considerata la provvisorietà e la temporaneità dei siti individuati, ciascuna frazione
 merceologica di rifiuti depositati dovrà, in ogni caso, essere avviata a recupero entro 15
 giorni.
- 8) E' vietato l'abbandono sul suolo di qualsiasi tipologia di rifiuto.
- 9) La cittadinanza è tenuta al rispetto della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti, con le sanzioni previste dall'art. 255, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, per i comportamenti non sanzionati dalla norma testé citata, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per la violazione di ordinanze adottate dal Sindaco.
- 10) Dare incarico al responsabile dell'Area 5 di porre in essere gli atti gestionali utili a rendere esecutiva la presente Ordinanza mediante procedure di urgenza e tempestività.

AVVERTE

- Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

- che l'ufficio di segreteria provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile del Settore Tecnico, Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
- che la presente ordinanza in copia andrà inviata entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Palermo, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque, al Legale Rappresentante/Liquidatore del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, al Commissario

Straordinario del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, alla S.R.R. "Palermo Provincia Ovest", alla Stazione Carabinieri di Misilmeri, all'ASP PALERMO n. 6 – Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPA - Palermo;

- Che la presente ordinanza venga notificata al "Centro di Coordinamento R.A.E.E.", con sede in Milano, Via Ausonio n. 4 preposto al servizio di ritiro dei RAEE;
- Che la presente ordinanza venga notificata alla Ditta che verrà individuata per il servizio di ritiro dei rifiuti *Ingombranti, Legno e Imballaggi in Legno.*

- È compito di tutte le forze dell'ordine farla rispettare.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Geom. Roselling Raffa)

Pag. 9 di 9